

Scheda 11 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2355 – ex art. 258 del TFUE**

“Relazione sulle attività di verifica connesse alle procedure di carico e scarico delle navi portarinfuse”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica italiana la violazione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva n. 2001/96/CE del 4 dicembre 2001, che prevede requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse. Con tale denominazione vengono identificate le navi preposte al trasporto di merci, allo stato non liquido, non contenute in containers ovvero in altri recipienti all'interno della nave stessa. Stante, pertanto, la condizione delle merci all'interno delle navi, è plausibile che le autorità comunitarie rivolgano particolare attenzione a munire di peculiari accorgimenti i movimenti di carico e scarico da e/o verso le navi che tali merci trasportano.

In particolare, ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, gli Stati membri presentano ogni tre anni alla Commissione un rapporto sui risultati delle attività di verifica circa l'applicazione delle condizioni e delle procedure indicate dalla Direttiva predetta. Tale relazione deve, fra l'altro, contenere una valutazione relativa all'efficacia delle procedure armonizzate di cooperazione e di comunicazione, disciplinate dalla direttiva medesima, fra le navi portarinfuse ed i terminali. La relazione in argomento deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno che segue il triennio cui si riferisce.

Al riguardo, l'Italia avrebbe dovuto presentare la prima delle relazioni in oggetto entro il 30 aprile 2008. Poichè la comunicazione suddetta non è stata eseguita, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia adempiuto agli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/96/CE del 4 dicembre 2001.

Stato della Procedura

IL 19 marzo 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2307– ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione dei Regolamenti CE 2320/2002 e 1217/2003 relativi alla sicurezza dell'aviazione civile.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; ENAC.

Violazione

La Commissione europea rileva la scorretta applicazione di talune norme contenute nei Regolamenti n. 2320/2002/CE e n. 1217/2003, i quali dispongono in materia di sicurezza dell'aviazione civile. Dal 9 luglio al 13 luglio del 2007 la Commissione ha effettuato, ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento 2320/2002, un'ispezione presso l'autorità italiana preposta a garantire l'osservanza del regolamento stesso. A seguito di tale ispezione sono emerse diverse carenze nell'applicazione della normativa comunitaria. In particolare, è risultato che le attività di monitoraggio gestite da detta autorità, per verificare la “conformità” al regolamento, non sono state eseguite secondo scansioni regolari, cosicché non è stato possibile individuare con precisione né rimuovere tempestivamente le manchevolezze riscontrate. Nè il “programma nazionale”, che le autorità nazionali debbono predisporre ai sensi del Regolamento suddetto, recava indicazione delle frequenze stabilite per l'esecuzione delle ispezioni e dei tests. Infine, la Commissione ravvisava che l'organico degli ispettori, incaricati dei compiti di monitoraggio, era insufficiente ai fini dell'adeguato espletamento del servizio. A seguito dell'intervento della Commissione, le autorità italiane competenti hanno inviato una replica, come consentito dall'art. 11 del Regolamento di cui sopra. La Commissione ha ritenuto tale nota non idonea a superare le censure formulate, dal momento che essa non avrebbe contenuto né l'indicazione di un calendario delle future attività di monitoraggio né un concreto e dettagliato programma per l'incremento dell'organico degli ispettori. Pertanto l'Italia presentava alla Commissione un'ulteriore relazione, contenente una pianificazione puntuale delle attività di monitoraggio previste, nonchè la menzione di un intervento volto ad addestrare e a certificare un numero aggiuntivo di ispettori, come richiesto in sede comunitaria. Tuttavia, la Commissione ritiene che il “piano di azione”, che sulla carta avrebbe soddisfatto le richieste formulate, non veniva effettivamente implementato dallo Stato membro: di fatto, quest'ultimo avrebbe disatteso gli impegni assunti nel medesimo piano di azione, non certificando 6 ulteriori ispettori nazionali entro giugno 2009 e riducendo, in misura significativa, il numero di attività di monitoraggio pianificate per il 2009.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa, per esigenze di completezza, che il 19/1/2010 l'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) ha inviato alla Rappresentanza permanente presso la UE, nonchè ai Ministeri interessati, una comunicazione nella quale sostiene di aver implementato tutte le azioni programmate nel piano di azione del dicembre 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2097- ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Violazione

La Commissione rileva l'imperfetta attuazione delle Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE, il cui scopo consiste nel garantire la piena liberalizzazione del settore relativo ai servizi di trasporto ferroviario. L'art.6 della dir. 2001/14/CE dispone che le funzioni "essenziali"(allegato II della Dir. n. 91/440/CEE), consistenti in sostanza nell'assegnazione, ai vari operatori interessati, delle licenze ferroviarie, vengano svolte da enti che non prestino a loro volta servizi di trasporto ferroviario, altrimenti verrebbero a crearsi conflitti di interessi che comprometterebbero la neutralità dell'ufficio assegnato. La normativa italiana, da parte sua, attribuisce le "funzioni essenziali" alla società "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A", controllata dalla holding "Ferrovie dello Stato" che controlla, altresì, la società ferroviaria "Trenitalia". Sul punto, la Commissione ha rilevato che il controllo di una società non determina, sempre, una dipendenza di questa dalla controllata: nel caso di specie, la previsione di clausole di "salvaguardia" che disattivino le normali regole societarie - implicanti di per sé tale soggezione - potrebbe garantire alla controllata un'effettiva autonomia dalla controllante. Tuttavia, secondo la Commissione, tali clausole non potrebbero essere ravvisate nella delibera con cui il consiglio amministrativo della controllata stabiliva che, nell'esercizio delle "funzioni essenziali", non si sarebbe sottoposto alle direttive della "holding". Una tale previsione, infatti, rischierebbe di rimanere inattuata, ove non venga derogata, altresì, la regola societaria per cui gli amministratori della controllante revocano gli amministratori della controllata a loro arbitrio, senza necessità di addurre una giusta causa. Ove tale disposizione rimanga operante, il c.d.a. della controllata difficilmente potrebbe adottare scelte contrarie agli interessi della holding, in quanto esposto alla ritorsione di essere destituito da parte degli amministratori di quest'ultima. In definitiva, l'ente investito delle funzioni essenziali risulterebbe dipendere dalla holding che ne possiede le azioni, la quale esercita, inoltre, funzioni di impresa attraverso l'altra controllata "Trenitalia". Essendo quindi la società "garante" coinvolta negli interessi della società operativa, verrebbe vanificata l'indipendenza della prima. Infine, si evidenzia come l'autorità di regolamentazione, quale istituzione incaricata di vegliare sul rispetto delle regole della concorrenza, è priva del potere di infliggere sanzioni pecuniarie e, pertanto, di imporre effettivamente l'osservanza di dette regole.

Stato della Procedura

In data 8/10/2009 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Si precisa, per esigenze di completezza, che il 9/2/2010 si è tenuta una riunione fra i rappresentanti del Governo italiano e della Commissione, alla fine della quale i secondi si sono riservati di assumere le conseguenti decisioni circa l'eventuale prosieguo della procedura o meno.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per superare la presente procedura, l'Autorità di regolamentazione dovrebbe essere investita di un potere sanzionatorio pecunionario, con conseguente aumento delle entrate dello Stato.

Scheda 14 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2007/4609- ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Violazione

La Commissione rileva l'avvenuta violazione dell'art. 4 del Regolamento n. 3577/92 del Consiglio, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della libera prestazione dei servizi. In base a detto articolo, le amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, della prestazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, pertanto senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione europea.

Lo stesso articolo, in ogni caso, stabilisce che le convenzioni - esistenti fra il committente pubblico e gli affidatari del servizio pubblico di trasporto marittimo - ancora in essere alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo, quindi alla data del 1° gennaio 1999, rimangano in vigore sino alla loro naturale scadenza, anche se stipulate senza ricorso a procedure non discriminatorie. Per quanto riguarda la situazione italiana, consta alla Commissione che che lo Stato italiano e ciascuna delle imprese facenti parte del gruppo Tirrenia (fra cui Tirrenia Navigazione), hanno in passato concluso una serie di convenzioni ventennali implicanti l'attribuzione, a detti operatori, del servizio di collegamento marittimo con le isole. Tali convenzioni venivano dotate di efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1989 e, pertanto, sono scadute il 31 dicembre 2008. Successivamente alla loro scadenza, pertanto, in ossequio al disposto dell'art. 4 del sopra menzionato regolamento, l'affidamento del servizio in questione sarebbe dovuto essere deciso in base a regole non discriminatorie per gli operatori trasfrontalieri, quindi attraverso pubblica gara, come quella che maggiormente garantisce, rispetto alle altre prassi, un uguale trattamento di tutti i candidati, nazionali e stranieri.

Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, pur scadute, siano state prorogate dapprima dall'art. 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, con l'art. 19 ter, paragrafo 6, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'art. 4 del Regolamento n. 3577/92 - che applica in particolare ai trasporti marittimi il principio della libera prestazione dei servizi già sancito dall'art. 49 del Trattato costitutivo della Comunità europea e ora ripreso anche dal Trattato di Lisbona - sia stato violato.

Stato della Procedura

In data 28/1/2010 è stata emessa una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 15 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2006/2023 – ex art. 258 del TFUE.

“Errata applicazione della Direttiva sul controllo dello Stato di approdo”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta l'errata applicazione dell'articolo 16 della Direttiva n. 95/21/CE, sul controllo esercitato sulle navi dallo Stato di approdo.

La Commissione, al fine di determinare il livello di funzionamento dei controlli in questione, ha effettuato, in collaborazione con l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (nel prosieguo: “EMSA”), delle verifiche in loco presso le autorità portuali italiane: il rapporto redatto dall'EMSA ha evidenziato delle carenze nell'applicazione della Direttiva n. 95/21/CE, in particolare per l'articolo 16 della Direttiva, ai sensi del quale le spese derivanti dai controlli effettuati sulle navi, in attuazione della Direttiva in questione, devono essere sostenute dal proprietario della nave, dall'armatore, ovvero dal rappresentante.

Il rapporto ha evidenziato come allo stato attuale non esistano, nell'ordinamento giuridico interno, delle disposizioni che prevedano l'obbligo, per coloro che si siano resi responsabili delle violazioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, di sopportare le spese derivanti dallo svolgimento delle ispezioni.

Le autorità italiane, nel dare seguito ai profili di illegittimità sollevati dalla Commissione, hanno ammesso le carenze evidenziate dal rapporto EMSA, trasmettendo alla Commissione, nel novembre 2007, un progetto di decreto modificativo della normativa nazionale. La Commissione, tuttavia, avendo constatato che ad oggi le autorità italiane non hanno ancora confermato l'adozione del testo definitivo del decreto, ha ribadito i profili di illegittimità sollevati.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 la Commissione ha notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. In data 26 giugno 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver sottoposto un nuovo schema di decreto interministeriale al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sulla base delle richieste formulate da quest'ultima amministrazione, aggiungendo che tale decreto costituirà adempimento dell'art. 16 della Direttiva 92/21/CE, la cui attuazione ha dato causa alla presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Tutela dei Consumatori

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/0516	Mancata attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2009/2356	Non corretto recepimento della direttiva 2002/58/CE relativamente all'uso dei dati personali a fini commerciali.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2009/2145	Non corretto recepimento della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1- Tutela dei Consumatori

Procedura di infrazione n. 2010/0516 - ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione eccepisce che la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, non è stata ancora trasposta in Italia.

Ai sensi dell'art. 27 della direttiva in questione, gli Stati membri debbono porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari all'attuazione della direttiva stessa, entro l'11 giugno 2010.

La Commissione ritiene, dal momento che il Governo italiano non avrebbe ancora dato comunicazione dei provvedimenti suddetti, che gli stessi non sono stati ancora adottati.

Stato della Procedura

Il 25/7/2010 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in oggetto mediante decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2010, n. 216.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Tutela dei Consumatori**Procedura di infrazione n. 2009/2356 - ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento della direttiva 2002/58/CE relativamente all’uso dei dati personali a fini commerciali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione eccepisce lo scorretto recepimento della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali nell’ambito delle comunicazioni elettroniche, in conseguenza del combinato disposto di alcune norme contenute nel D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, di attuazione di tale direttiva, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 e nella legge 20 novembre 2009, n. 116. In particolare, la Commissione rileva lo scorretto recepimento dell’art. 12, par.i 1 e 2 di essa direttiva, con il quale si prevede che i gestori di servizi di telecomunicazione elettronica - prima di inserire in elenchi accessibili al pubblico i dati personali concernenti i loro abbonati - debbono consultare gli abbonati stessi chiarendo gli scopi dell’inserimento, affinchè gli utenti possano consentirvi, o meno. Inoltre, il considerando n. 39, di premessa alla direttiva, prevede che detti gestori non potrebbero trasmettere a terzi i dati raccolti, ove la trasmissione fosse rivolta a scopi diversi da quelli sottesi alla raccolta iniziale, richiedendosi, in quest’ultimo caso, il necessario consenso dell’abbonato. Tuttavia, in Italia, nonostante l’art. 29 del sopra menzionato D. Lgs 196/2003 prevedesse l’obbligo di acquisizione del consenso dell’abbonato - sia per l’inserimento dei suoi dati personali negli elenchi pubblici, sia ai fini dell’utilizzo dei dati medesimi per scopi promozionali - si è verificata la situazione per cui numerose società hanno elaborato banche dati in base agli elenchi in questione, utilizzandole a fini di promozione commerciale pur in difetto del consenso, al riguardo, del titolare dei dati stessi. In seguito, il 15/7/04 il Garante per la protezione dei dati personali ha assunto una decisione con la quale stabiliva che le banche dati formate su elenchi pubblici, pubblicati prima del 1° febbraio 2005, dovessero entro quella stessa data uniformarsi alla disciplina del Decreto e, quindi, all’obbligo del consenso da essa previsto. Tuttavia, con inversione di tendenza, la legge 14/2009 ha prolungato la legittimità dell’utilizzo delle medesime banche dati, ove formatesi prima dell’1/8/2005, fino alla data del 31/12/2009, anche se il consenso dell’utente non fosse stato acquisito. Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 25/5/2010 dalla successiva legge 166/2009 (art. 20 bis co. 3). La Commissione rileva, altresì, la violazione dell’art. 13 par. 3 della stessa direttiva, laddove impone agli Stati membri di adoperarsi per garantire che le comunicazioni indesiderate, a scopi di commercializzazione diretta, non siano messe senza il consenso dell’abbonato. Al riguardo il legislatore italiano ha correttamente recepito tali norme nell’art. 130 co. 3 bis del codice sulla protezione dei dati personali, laddove si prescrive che il cliente può far cessare un tale uso dei suoi dati personali iscrivendo la propria opposizione in apposito registro. Tuttavia, la Commissione rileva che, a tutt’oggi, tale registro non è ancora stato istituito, per cui il citato art. 13 della direttiva rimarrebbe inattuato.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.